Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Sabato, 21 marzo 1925** — **Numero 67**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Mostra internazionale delle arti decorative.

Con decreto in data 2 marzo 1925 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 9 detto, registro 3, foglio 251, il Consorzio Milano-Monza-Umanitaria è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2740, la II Mostra internazionale delle arti decorative che avrà luogo nella Villa Reale di Monza dal maggio all'ottobre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 517.

REGIO DECRETO 5 marzo 1925, n. 264.

Norme speciali per l'ammissione nei gradi iniziali dei personali civili tecnici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ammissioni nel grado iniziale del personale civile tecnico e dei disegnatori della Regia marina di cui alla tabella n. 75 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, avranno luogo per esame di concorso tra coloro che abbiano il titolo di studio di cui all'art. 16, lettera *b)* del decreto citato, che sarà specificato nel decreto che indice il concorso ed in base ai programmi di esame da allegarsi al decreto stesso, salvo quanto dispone l'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 2.

Qualora non tutti i posti vacanti risultino coperti con i vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente, i posti rimanenti, per non più della metà di quelli che erano stati messi a concorso pubblico, potranno essere conferiti, per esame, ai capi operai ed operai dei Regi arsenali marittimi o ai graduati specialisti del corpo Reale equipaggi in servizio dello Stato da almeno cinque anni, prescindendo dal titolo di studio, purchè il Consiglio di amministrazione del Ministero della marina li riconosca meritevoli dell'ammissione all'esame.

Art. 3.

Sono confermate le disposizioni del Nostro decreto 2 giugno 1924, n. 982.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 88. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 518.

REGIO DECRETO 5 marzo 1925, n. 265.

Istituzione di uffici separati di conciliazione nel comune di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1925 della Giunta municipale del comune di Milano, presa d'urgenza a' termini dell'art. 140 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto il rapporto 19 febbraio 1925 del primo presidente della Corte di appello di Milano, conforme al parere del procuratore generale presso la stessa Corte;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1° del relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Visto l'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1563;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel comune di Milano sono istituiti i seguenti uffici separati di conciliazione:

1° Ufficio con sede nel territorio del soppresso comune di Gorla Precotto e con giurisdizione sullo stesso territorio e su quello dei soppressi comuni di Greco, Crescenzago e Turro;

2° Ufficio con sede nel territorio del soppresso comune di Lambrate e con giurisdizione sullo stesso territorio;

3° Ufficio con sede nel territorio del soppresso comune di Vigentino e con giurisdizione sullo stesso territorio e su quello del soppresso comune di Chiaravalle;

4° Ufficio con sede nel territorio del soppresso comune di Trenno e con giurisdizione sullo stesso territorio e su quello del soppresso comune di Baggio e della frazione di Lorenteggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 519.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 266.

Riparto fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche della somma di L. 15 miliardi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 11 novembre 1924, n. 1932, che stabilisce le norme per il riparto della somma di L. 15 miliardi destinata col decreto stesso a spese per opere pubbliche straordinarie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il riparto fra i vari gruppi e specie di opere quale risulta dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai vari Ministri proponenti della somma di L. 15 miliardi destinata, col Nostro decreto 11 novembre 1924, n. 1932, alle spese per opere pubbliche straordinarie facenti carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1924-25 e fino all'esercizio 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 92. — GRANATA.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925.
Nomina del presidente, vice presidente e segretario generale del Regio istituto di incoraggiamento, in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto dell'Istituto di incoraggiamento di Napoli, approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 5ª);
Visto il risultato della votazione fatta dal predetto Reale istituto nell'adunanza del 18 dicembre 1924 per la nomina del presidente, del vice-presidente e del segretario generale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le nomine dei signori:
Dott. Nicola Miraglia a presidente;
Prof. Udalrigo Masoni a vice-presidente;
Prof. Augusto Graziani a segretario generale
del Regio istituto d'incoraggiamento in Napoli, per il triennio 1925-1927.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1925.
Nomina di una Commissione speciale per le graduatorie di merito e per gli scrutini per la sistemazione del personale postale telegrafico di ruolo e non di ruolo di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, che demanda ad una Commissione speciale la formazione delle graduatorie di merito e degli scrutini per la sistemazione del personale postale telegrafico di ruolo e non di ruolo ivi previsto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione che dovrà compilare le graduatorie di merito e gli scrutini di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, è così composta:
Cav. gr. cr. dott. Pietro Cagni, consigliere di Stato, presidente;
Cav. uff. dott. Giuseppe Bleiner, primo segretario nell'Amministrazione postale telegrafica, membro;
Cav. uff. Mario Tosti, primo segretario nell'Amministrazione postale telegrafica, membro;
Cav. uff. dott. Alfonso Picone, segretario nell'Amministrazione postale telegrafica, membro;
Cav. dott. Gino Spadaro, segretario nell'Amministrazione postale telegrafica, membro;
Cav. uff. Leonida Petretti, commissario nell'Amministrazione postale telegrafica, segretario.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nei Consigli provinciali di sanità di Siracusa, Arezzo, Palermo, Padova e Lucca.

Con R. decreto 8 febbraio 1925 l'avv. Giuseppe Cannizzo è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Siracusa fino al 31 dicembre 1926.

Con R. decreto 17 febbraio 1925, il cav. uff. ing. Umberto Tavanti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo fino al 31 dicembre 1926.

Con R. decreto 22 febbraio 1925:
a) il sig. prof. dott. comm. Carlo Cervello è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Palermo fino al 31 dicembre 1926;
b) il sig. cav. Riccardo Laurenti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Padova fino al 31 dicembre 1926;
c) il sig. avv. cav. Guido Politi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Lucca fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio della bonifica Renana (Bologna).

Con decreto in data 20 febbraio 1925, n. 1163, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche agli articoli 24 e 39 dello statuto del Consorzio della bonifica renana secondo le proposte deliberate dall'assemblea generale degli interessati tenutasi in Bologna il 21 dicembre 1924, respingendo il reclamo 29 febbraio 1924 a firma della ditta Alvise ed altri avverso alla approvata modifica.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Decisione del Collegio centrale arbitrale circa il trasferimento del fondo « Pietralunga-Reisa », in territorio di Paternò (Catania), al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, composto degli ill.mi signori:
Nonis gr. cordone Giuseppe, presidente;
Santoro comm. Gennaro, membro effettivo;
Mosconi cav. di gr. croce sen. Antonio, membro effettivo;
Brizi gr. uff. Alessandro, membro effettivo;
Di Muro prof. comm. Leopoldo, membro effettivo;
assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani,
Ha emesso la seguente

Decisione.

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1924 del Commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti, conforme all'articolo 5 del regolamento legislativo, riguardante la richiesta di attribuzione di terreni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 26 agosto 1924, n. 200, pag. 2992;
Vista la richiesta del signor direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il 23 ottobre 1924, notificata, pubblicata ed affissa nelle forme prescritte, con la quale si chiede che dal Collegio cen-

trale arbitrale sia riconosciuto e dichiarato che il fondo denominato « Pietralunga-Reisa » in territorio di Paternò (provincia di Catania), è suscettibile di importanti trasformazioni culturali e conseguentemente può essere trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, giusta l'art. 13 del regolamento legislativo predetto;

Vista l'ordinanza presidenziale che stabilisce l'adunanza del Collegio centrale arbitrale in questo giorno di sabato 21 febbraio per l'esame e discussione della richiesta suindicata;

Udita la relazione fatta dal membro del Collegio, all'uopo delegato, prof. comm. Leopoldo Di Muro;

Osserva:

Che il fondo denominato « Pietralunga-Reisa » situato nel territorio di Paternò (prov. di Catania), di proprietà del demanio dello Stato (Ministero delle finanze. Provveditorato generale dello Stato) è intestato nel catasto rustico di Paternò al « Demanio dello Stato-Asse ecclesiastico » art. 6075, sez. *D*, numeri 1, 2, 3, 4, sez. *E*, n. 920, per l'estensione di salme catastali 265, pari ad ettari 462.74.30 e con la rendita imponibile di ducati 593,46, pari a L. 2522.10; mentre nel contratto 24 agosto 1920, col quale venne ceduto in affitto alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i combattenti di Paternò, risulta invece della estensione di ettari 455.80.20, e nel catasto geometrico, non ancora attivato, e nell'avviso d'asta 23 maggio u. s. della Intendenza di finanza è riportato per ettari 389.39.51;

Che il detto fondo confina:

a Nord e ad Est: col fiume Simeto, il quale stacca alla sua riva sinistra un appezzamento denominato Reisa, di qualche ettaro, che va mano mano riducendosi per continua erosione del fiume;

a Sud: con le proprietà Strano, Cutore, Sinatra ed eredi Ciancio;

ad Ovest: con proprietà Cordaro; tutto il fondo è circondato da muri a secco, da termini lapidei e da rialzi di terreno lasciati sodi, mentre internamente è suddiviso in stacchi, delimitati anche essi da muri e paracintati;

Che sulla sinistra del fiume, in contrada Borchitelli rimane pure staccata, e di pertinenza del fondo, una sottile larga e variabile striscia di terreno fiancheggiante la rotabile di accesso al fiume in quel punto e che, evidentemente, rappresenta il terreno di risulta a sinistra, quando fu costruita la strada;

Che detta rotabile, al punto di accesso sulla riva sinistra, con che s'inizia la proprietà Pietralunga, misura 5 Km. a partire dall'abitato di Paternò e per accedere alla sponda destra serve una grossa chiatta (con piano di caricamento anche per carri) che a mezzo di fune metallica forma un ponte movibile di esclusiva pertinenza del fondo. Mediante poi una carreggiabile si accede al caseggiato principale e, successivamente risalendo l'erta massa collinosa si perviene ai cosidetti « Capannoni Alti », che formano la contrada estrema del fondo;

Che fino al 1920 il fondo è stato adibito per l'allevamento per un migliaio di equini, nella locale soppressa Sezione di allevamento cavalli alle dipendenze del Ministero della guerra; dopo quell'epoca, e per 4 anni solamente, il fondo fu ceduto in affitto alla nominata Cooperativa combattenti di Paternò in ragione di kg. 128 di frumento per ettaro od equivalente moneta, limitatamente ai 335 ettari della estensione coltivabile. La Cooperativa ha poi sub-concesso con contratto di mezzadria i terreni seminativi, e con contratto di affitto per uso di pascolo i 120.80 ettari non coltivabili;

Che nei riguardi della giacitura, il fondo Pietralunga si estende, nella media valle di Simeto, con figura triangolare, alla base del versante Sud-Ovest delle pendici dell'Etna. Lungo la sponda destra del fiume e per una profondità media di 200 metri si hanno circa 70 ettari di pianura, alla quota di 100 metri sul livello del mare, e lievemente inclinato verso il fiume. Con netto distacco su questa pianura si erge, fino al confine Sud del fondo, un ammasso collinare che raggiunge i 300 metri di altitudine.

Tranne i « Capannoni Alti » che sono esposti a Sud, l'esposizione generale di Pietralunga è tutta a Nord. Che i 70 ettari di pianura sono un alluvione recente del fiume, di natura argillosa-sabbiosa-calcarea; la parte montagnosa invece è di origine alluvionale miocenica e di natura argilloso-calcarea e talvolta marmoso, con qualche affioramento di pietra da calce e da gesso. In generale lo strato attivo del suolo è lavorabile, permeabile e di buona fertilità;

Che la parte bassa della pianura del fondo, per la estensione di 35 ettari di seminerio, è irrigata con acqua del Simeto, derivata mediante fosso in terra, un altro fosso in terra corre alla base del masso collinare e serve da collettore alle acque alte, le quali poi mediante canali scaricatori, correnti da monte a riva, vanno a versarsi nel fiume.

La parte piana del fondo soprapposta come è di alcuni metri al letto del fiume, non presenta acquitrini.

Talvolta però il fiume, sebbene incassato, durante le forti piene riesce ad allagare la zona rivierasca, che perciò bisogna tenere protetta da lunga e folta striscia macchiosa ed incolta, della estensione di circa 80 ettari. In taluni punti della piana, per mal sistemata superficie, l'acqua appozza e cagiona malaria;

Che l'acqua potabile è generalmente scarsa; vi ha però una ottima sorgente in contrada Barchitelli. Il pozzo esistente in prossimità dei fabbricati, l'acqua di sorgente dei « Capannoni Alti » e quella della cisterna (nelle adiacenze della casina) provvedono soltanto ad abbeverare gli animali;

Che avuto riguardo all'ordinamento attuale dell'azienda, i numerosi fabbricati sono esuberanti e cagionano forti spese di manutenzione;

Che nello stato attuale di coltura, la tenuta Pietralunga ha 100 ettari di terreno incolto, compresa la striscia macchiosa di protezione e 325 ettari sono adibiti a coltura cerealicola, alternata al riposo con produzione del prato spontaneo; soltanto 35 ettari sono di seminerio irriguo.

Tranne un migliaio di eucalipti, fiancheggianti la rotabile interna e la zona macchiosa, manca un vero e proprio soprassuolo;

Che nei riguardi della trasformazione del fondo, l'Opera nazionale per i combattenti si propone, come risulta dall'esposto piano, di ridurre ad agrumeti i 70 ettari della parte piana e bassa e di cui metà sono ora a seminerio irriguo.

Nella parte collinare, invece, escluse le zone non dissodabili da rimanere a pascolo permanente e quelle costituite da rocce e da terreno improduttivo marmoso e gessoso, la trasformazione ritenuta utile e possibile è quella a coltura mista di mandorli consociati a coltura intensiva di leguminose alternate a cereali. Tale trasformazione è suggerita da quanto si è operato con buon successo in contrada Paportello, che ha terreno della stessa natura;

Che all'imperioso bisogno di case coloniche, magazzini ed altri caseggiati rurali, s'intenda provvedere con opportuno adattamento degli esistenti numerosi fabbricati, lasciati dalla cessata Sezione di allevamento equini;

Considerato pertanto, che la progettata trasformazione culturale del fondo è indubbiamente attuabile ed importante;

Letto il certificato 14 gennaio 1925 rilasciato dalla Conservatoria delle ipoteche di Catania, dal quale rilevasi che non risultano pubblicate iscrizioni e trascrizioni per il fondo Pietralunga a carico del demanio dello Stato o demanio nazionale e convento dei padri Cassinesi di Paternò, nel trentennio 23 dicembre 1894 al 23 dicembre 1924;

Letto anche un secondo certificato di pari data dello stesso conservatore di ipoteche in Catania, che nello stesso trentennio di cui sopra, tassativamente sopra il fondo denominato Reisa non risultano pubblicate iscrizioni di sorta;

Visti gli articoli 5, 13, 15, 20 del vigente regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, e gli articoli 3 e 4 del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale 31 dicembre 1923, n. 3258;

Il Collegio centrale arbitrale

Decide di riconoscere che il fondo denominato « Pietralunga-Reisa », in territorio di Paternò (Catania), di proprietà del demanio nazionale (Asse ecclesiastico) è suscettibile di importanti trasformazioni culturali e, conseguentemente, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Così deciso in Roma, addì 21 febbraio 1925, nella sede del Collegio presso la Corte d'appello nel Palazzo di giustizia, e sottoscritta la presente decisione il giorno 16 del mese di marzo 1925.

Firmati: NOVIS — SANTORO — MOSCONI — BRIZI — DI MURO

A. CASTELLANI, *segretario*.

La presente decisione è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale questo giorno 16 marzo 1925.

Antonio Castellani, segretario.

Registrato a Roma il 19 marzo 1925, reg. 491, n. 5133. *Gratis*.

Il ricevitore degli atti giudiziari: (firma illeggibile).

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si spedisce, in forma autentica, all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e seguenti del regolamento per il funzionamento del Collegio centrale arbitrale.

Roma, dalla segreteria del Collegio centrale arbitrale, addì 19 marzo 1925.

Il segretario: A. CASTELLANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.